



COMUNE DI BUGLIO IN MONTE
PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO DEL TRANSITO SULLE
STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25.07.2025

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	1
Art. 2 - Elenco delle strade.....	1
Art. 3 - Condizioni di sicurezza	1
Art. 4 - Libera circolazione senza permesso	1
Art. 5 - Soggetto gestore	2
Art. 6 - Segnaletica e barriera	2
Art. 7 - Ordinanza di chiusura.....	2
Art. 8 - Veicoli autorizzabili.....	3
Art. 9 - Assunzione di responsabilità e norme di comportamento per gli utenti.....	3
Art. 10 - Danni e cauzioni	3
Art. 11 - Fondo per la manutenzione	4
Art. 12 - Giornata delle strade pulite.....	4
Art. 13 - Permessi.....	4
Art. 14 - Soggetti titolari dei permessi	5
Art. 15 - Contributo alle spese di manutenzione.....	5
Art. 16 - Registro dei permessi	6
Art. 17 - Convenzione per lavori	6
Art. 18 - Aspetti tecnico-gestionali	6
Art. 19 - Transito con veicoli a motore su mulattiere e sentieri.....	6
Art. 20 - Competizioni e altre manifestazioni.....	6
Art. 21 - Vigilanza.....	6
Art. 22 - Sanzioni	6
Art. 23 - Apertura temporanea	7
Art. 24 - Entrata in vigore	7
Allegato A “Elenco strade agro-silvo-pastorali”	8
Allegato B “Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato”	9
Allegato C “Planimetria su sfondo bianco”	10
Allegato D “Planimetria su sfondo CTR”	11
Allegato E “Planimetria su sfondo ortofoto”	12

Art. 1 - Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo, da parte di veicoli a motore (eccezion fatta per le biciclette a pedalata assistita), delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di Buglio in Monte.

2) Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno nell'ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali", parte integrante del piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;
- b) sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
- c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
- d) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.

3) Sono escluse dal novero delle strade agro-silvo-pastorali le strade con una funzione prevalente turistica-ricreativa e di accesso alle abitazioni.

4) Le presenti norme saranno applicate, previo accordo coi Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.

5) Le presenti norme si applicano anche alle mulattiere e ai sentieri in cui è permesso il transito motorizzato ai sensi dell'art.59 L.R. 31/2008 e riportate in allegato B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato"

Art. 2 - Elenco delle strade

1) Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, e sono riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali".

2) L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" con determinazione dirigenziale.

Art. 3 - Condizioni di sicurezza

1) Per le strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.

2) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezion fatta per quanto previsto all'art.4 e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art.59 l.r. 31/2008.

3) Chiunque transiti sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri oggetto del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

Art. 4 - Libera circolazione senza permesso

1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:

- a) tutti i mezzi di soccorso o di polizia;

- b) tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo;
- c) i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità montana, del Comune, delle Società che gestiscono servizi dell'Ente, purché utilizzati per ragioni di servizio;
- d) le biciclette, anche a pedalata assistita;
- e) i mezzi a trazione animale.

Art. 5 - Soggetto gestore

1) Soggetto gestore delle strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento è il comune di Buglio in Monte, o altro Ente o Soggetto da esso delegato individuato con apposita deliberazione della Giunta Comunale;

2) Il Soggetto gestore:

- a) determina il numero di permessi massimi da rilasciare, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo;
- b) rilascia e registra i permessi di transito;
- c) vigila affinché il numero di permessi di transito rilasciati, anche giornalmente, non ecceda il numero massimo di cui al punto a);
- d) segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
- e) incassa i proventi dei permessi di transito;
- f) cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art.71 c. 2 del R.R. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
- g) nell'eventualità in cui il soggetto gestore non sia il comune, propone al Comune stesso gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari;
- h) appone appositi cartelli di pericolo, ove possibile;

3) Il Sindaco vigila sull'operato del Soggetto gestore.

Art. 6 - Segnaletica e barriera

1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Soggetto gestore mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase "Strada forestale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente".

2) Analogamente, il soggetto gestore segnala la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.

3) Nel caso di mulattiere e sentieri, i percorsi in cui è consentito il traffico motorizzato (indicati in allegato B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato") dovranno essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile; preferibilmente tali sentieri saranno vietati alla circolazione pedonale e ciclabile.

4) Il soggetto gestore, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade, le mulattiere e i sentieri soggetti al presente regolamento.

5) Copia della chiave è messa a disposizione della polizia locale, della locale stazione dei carabinieri forestali, dell'Ente forestale territorialmente competente e degli altri Soggetti elencati all'art.4 c. 1, lettere a), b) e c).

6) In alternativa o in aggiunta alla barriera, il soggetto gestore può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 - Ordinanza di chiusura

1) Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione, in caso di dissesti, calamità naturali, ecc., e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente ai sensi dell'art.4.

2) L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa all'Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri forestali, agli altri Soggetti preposti ai controlli ed ai soggetti autorizzati a cura del gestore.

Art. 8 - Veicoli autorizzabili

1) I veicoli a motore devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico eventualmente prevista in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportata negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato", ferma restando la possibilità da parte del soggetto gestore di prescrivere specificatamente, in sede di rilascio di permesso i limiti di carico.

2) I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, sulle mulattiere e sui sentieri, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

Art. 9 - Assunzione di responsabilità e norme di comportamento per gli utenti

1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade, mulattiere e sentieri di cui al presente regolamento dichiara di:

- a) essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il Soggetto gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente;
- b) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo;
- c) aver preso cognizione degli stati di pericolo segnalati dal gestore;
- d) rispettare comunque le norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
- e) transitare con mezzi idonei, nel rispetto della classe di transitabilità della strada, dei limiti previsti negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato" e delle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio di permesso;
- f) transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h sulle strade e a 20 Km/h su mulattiere e sentieri, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sul tracciato;
- g) impegnarsi ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno ai percorsi, mantenendo uno stile di guida appropriato;
- h) non abbandonare sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo;
- i) impegnarsi a segnalare senza indugio al soggetto gestore o alla polizia locale ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare;
- j) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, impegnarsi a non cedere le chiavi e a non consentirne la riproduzione, nonché a richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio o a chiuderla qualora la trovasse aperta.

Art. 10 - Danni e cauzioni

1) Tutti i titolari dei permessi e tutti i soggetti che godono della libera circolazione ai sensi dell'art.4 debbono rispondere al soggetto gestore per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto degli impegni indicati nell'articolo precedente;

2) Il soggetto gestore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente, in particolare a garanzia del rispetto dell'eventuale carico massimo trasportabile. L'importo della cauzione viene determinato dal soggetto gestore in relazione ai danni che potrebbero essere verosimilmente arrecati dall'utente, stabilendolo di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori. La cauzione sarà restituita ultimati i lavori di cui sopra, al netto delle eventuali spese sostenute dal Comune per opere di ripristino eseguite direttamente, ovvero per i danni subiti (direttamente o indirettamente).

3) In caso di danni, il soggetto gestore incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

Art. 11 - Fondo per la manutenzione

1) La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del soggetto gestore.

2) I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono incamerati dal Soggetto gestore e da esso destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e all'organizzazione di eventuali "giornate delle strade pulite" di cui all'art.12.

3) Il Comune può integrare eventuali fondi mancanti necessari alla manutenzione ordinaria e per la segnaletica.

4) Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate, in accordo col Comune, per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnaletica e applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 12 - Giornata delle strade pulite

1) Il soggetto gestore può promuovere, in collaborazione con l'Ente forestale, Associazioni e Guardie Ecologiche Volontarie, le "Giornate delle strade pulite", al fine di provvedere alla pulizia dai rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria, preventivamente individuati dal soggetto gestore.

2) Il soggetto gestore provvede a:

- a) assicurare i partecipanti contro gli infortuni;
- b) verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale;
- c) verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità: a tal fine il Soggetto gestore può chiedere una pre-iscrizione alla giornata, con un modulo contenente dati idonei a inquadrare le capacità dei partecipanti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

3) I soggetti partecipanti a qualunque titolo alla "Giornata delle strade", avranno diritto gratuitamente al permesso annuale per due mezzi motorizzati.

Art. 13 - Permessi

1) I permessi ordinari possono essere giornalieri o annuali.

2) Con la presentazione della richiesta di permesso di transito o, per i permessi giornalieri, col pagamento, l'utilizzatore dichiara:

- a) di rientrare nel novero degli aventi diritto;
- b) di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art.9 c.1 del presente regolamento;
- c) di essere consapevole che la strada, mulattiera o sentiero non garantisce le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.

3) Il permesso di cui sopra riguarda tutte le strade di cui all'allegato A. L'accesso alle strade agro-silvo-pastorali è controllato con un sistema di videosorveglianza che legge e registra le targhe degli automezzi che transitano. Con l'acquisto, l'acquirente e utilizzatore dichiara di rientrare nel novero degli aventi diritto e di essere cosciente che il soggetto gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada rispettino il Codice della Strada, sollevando pertanto il gestore da ogni responsabilità per ogni evento nefasto. La procedura di autorizzazione al transito avviene:

- a) tramite il sito www.comune.buglioimonte.so.it, mediante procedura guidata saranno richieste le generalità del richiedente, l'intestatario del permesso, l'indicazione del numero di targa, le motivazioni che danno diritto all'accesso (requisiti/titolo) in caso di permesso annuale;

- b) Presso gli uffici comunali.

4) Nel caso di impossibilità all'acquisto del pass dopo l'accesso ai varchi controllati dalle telecamere l'utente dovrà dare comunicazione con la massima tempestività agli uffici comunali ed avrà tempo 3 giorni per effettuare il pagamento tramite il sito o direttamente presso gli uffici al fine di regolarizzare la sua posizione senza incorrere in sanzioni. Si precisa che anche i proprietari, i disabili e gli aventi diritto ai pass gratuiti (così come da tabella allegata) devono comunque registrare la targa dell'automezzo.

5) Per tutti gli altri permessi è necessario presentare richiesta scritta al Soggetto gestore, anche tramite sito internet, su modello apposito (cartaceo o digitale), dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere, il numero di targa dei veicoli da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.

6) Nel caso di cui al punto precedente, il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) numero di targa dei mezzi autorizzati;
- b) generalità della persona autorizzata;
- c) il periodo di validità;
- d) le strade interessate;
- e) i riferimenti normativi;

7) Il permesso di cui al punto 4) viene rilasciato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato e vidimato dal Soggetto gestore, e deve essere sempre collocato sul veicolo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.

8) In occasione del rilascio del permesso, il soggetto gestore può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada. Il permesso può riguardare tutte le strade del soggetto gestore o solo alcune di esse o una sola.

Art. 14 - Soggetti titolari dei permessi

Il Soggetto Gestore può rilasciare il permesso di transito alle seguenti categorie di utenti:

TABELLA RIASSUNTIVA COSTO PASS STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

PASS PER AUTOMEZZI E CICLOMOTORI FINO AI 35 QUINTALI		
Persone munite di contrassegno invalidi	annuale	Gratuito (1 targa)
Proprietari o affittuari degli immobili, terreni, impianti ed infrastrutture serviti dalle strade agrosilvopastorali	annuale	10,00 € per ogni veicolo aggiuntivo fino a 5, oltre i 5 automezzi 30,00 € cadauno
Non rientranti nelle due precedenti categorie	annuale	30,00 €
	giornaliero	5,00 €
AUTOMEZZI ECCEDENTI IL LIMITE DI TRANSITO		
Acquistabile solo presso uffici comunali	giornaliero	20,00 €
	annuale	200,00 €

Art. 15 - Contributo alle spese di manutenzione

1) Il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria. Il permesso è rilasciato per un unico veicolo, da indicare nell'autorizzazione; in caso di sostituzione del veicolo (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio senza spese ulteriori di un nuovo permesso (con la medesima scadenza) in sostituzione di quello già rilasciato, che è revocato.

2) L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade è aggiornabile dalla Giunta comunale con l'obiettivo, se ragionevolmente possibile, di ottenere la copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

Art. 16 - Registro dei permessi

1) I permessi rilasciati devono essere annotati dal soggetto gestore su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.

2) Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente il numero dei permessi rilasciati giornalmente.

Art. 17 - Convenzione per lavori

1) Il soggetto Gestore può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.

2) I soggetti di cui sopra, che partecipano ad una "Giornata delle strade", avranno diritto gratuitamente al permesso annuale per due mezzi motorizzati.

Art. 18 - Aspetti tecnico-gestionali

1) L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto del presente regolamento, sono demandate al responsabile dell'area tecnica e al responsabile del servizio associato di polizia locale o al soggetto gestore delegato come individuato all'art.5.

Art. 19 - Transito con veicoli a motore su mulattiere e sentieri

1) Il transito su mulattiere e sentieri con veicoli a motore è vietato, salvo che per le mulattiere e i sentieri elencati in allegato B, il cui transito è assimilato a quello sulla viabilità agro-silvo-pastorale e soggetto al presente regolamento, compreso il pagamento dei contributi per i permessi quando dovuti.

Art. 20 - Competizioni e altre manifestazioni

1) Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessino le strade agro-silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dall'Ente forestale secondo le modalità previste dall'art.59 c. 4 bis della L.R. 31/2008 e dall'art.37 del R.R 5/2007 su tracciati che non rientrino nei casi elencati all'art.37 c. 6 del R.R. 5/2007.

Art. 21 - Vigilanza

1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali, e gli altri soggetti indicati all'art.61 commi 1 e 1 bis della L.R. 31/2008, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.

2) Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.

3) La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere, droni o qualsivoglia alta tecnologia disponibile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

4) Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere tempestivamente il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta.

Art. 22 - Sanzioni

1) L'accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art.61 c.10 della L.R. 31/2008. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art.61 c.14 della L.R. 31/2008 (per il triennio 2023-2025 BURL 48 1° dicembre 2022, sanzione da 139,05 € a 417,16 €).

2) Il gestore, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.

3) Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art.17 della legge 24 novembre 1981 n.689, cui compete la decisione sull'irrogazione della sanzione amministrativa.

Art. 23 - Apertura temporanea

1) Per esigenze connesse all'effettuazione di feste, manifestazioni sportive o eventi simili il Sindaco, sentito il parere del Gestore e per il solo giorno della manifestazione, può consentire con ordinanza la libera circolazione sulle strade interessate, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e posando la segnaletica atta a rendere note tali modalità.

2) L'Ordinanza è inviata con anticipo di almeno 48 ore all'Ente forestale competente, ai Carabinieri forestali e agli altri soggetti deputati ai controlli.

Art. 24 - Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/08/2025.

Allegato A “Elenco strade agro-silvo-pastorali”

CODICE_STR	NOME STRADA	STATO_REAL	PROPRIETA	CLASSE_TRA	LUNGH_M	NUOVE CATEG_STRADALI COME DA D.G.R. N.XI/7445/2022
S014010_00006	DOSSO-SESSA OLIGNA-VERDEL-MERLA*	ESISTENTE IN ATTUAZIONE	PUBBLICA	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	7980	C3 - TRATTORI PICCOLI TRATTORI
S014010_00003	CALEC - SESSA	ESISTENTE	PUBBLICA	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	1997	C3 - PICCOLI TRATTORI
SV71	DEVIAZIONE MERLA	ESISTENTE	PUBBLICA	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	644	C3 - PICCOLI TRATTORI
S014010_00021	IL DOS	ESISTENTE	PUBBLICA	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	2490	C3 - PICCOLI TRATTORI
S014010_00004	CALEC - SERBATOIO	DESIDERATA	MISTA	II - TRATTORI CON RIMORCHIO	1410	C2- TRATTORI FORESTALI CON RIMORCHIO
S014010_00007	DEVIAZIONE VERDEL	DESIDERATA	PUBBLICA	II - TRATTORI CON RIMORCHIO	1098	C2- TRATTORI FORESTALI CON RIMORCHIO
S014010_00014	BUGLIO - CALEC	ESISTENTE	PUBBLICA	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	7891	C3 - PICCOLI TRATTORI
S014010_00010	DEVIAZIONE OUR DI FONDO	ESISTENTE	PUBBLICA	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	374	C3 - PICCOLI TRATTORI
S014010_00020	VARIANTE PREDAROSSA**	ESISTENTE	PUBBLICA	I - AUTOCARRI	858	C1 - PICCOLI AUTOCARRI
S014010_00019	BUGLIO - OUR DI CIMA	ESISTENTE	PUBBLICA	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	6395	C3 - PICCOLI TRATTORI
S014010_00015	CALEC - SERBATOIO - I TRATTO	ESISTENTE	PUBBLICA	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	337	C3 - PICCOLI TRATTORI
S014010_00016	PRATO - DOSS	ESISTENTE	PUBBLICA	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	515	C3 - PICCOLI TRATTORI

* Esistente il tratto Dosso - Sessa - in fase di attuazione il tratto successivo.


** Strada gestita dal comune di Val Masino, tratto di competenza territoriale del comune di Buglio in Monte

Allegato B “Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato”

CODICE_STR	NOME STRADA	STATO_REAL	PROPRIETA	CLASSE_TRA	LUNGH_M	NUOVE CATEG_STRADALI COME DA D.G.R. N.XI/7445/2022
S014010_00002	ERBOLO - OUR - CIMA GRANDA*	ESISTENTE	PUBBLICA	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	1742	D - ANIMALI DA SOMA
S014010_00011	URE' - PRIMAVERTA	ESISTENTE	PUBBLICA	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	1975	D - ANIMALI DA SOMA

* Escluso il tratto Our - cima di Granda che sarà oggetto di separato Regolamento in accordo con il Comune di Ardenno.

Allegato C “Planimetria su sfondo bianco”



Allegato D “Planimetria su sfondo CTR”

